

Normativa e prassi

Figli tutti uguali di fronte al fisco. Naturali o legittimi, stesse regole

13 Maggio 2011

Gli assegni per il mantenimento non fanno reddito per chi li riceve né sono deducibili da chi li corrisponde

Thumbnail
Image not found or type unknown

L'uguaglianza della prole dal punto di vista fiscale è lampante riguardo alla ripartizione delle detrazioni per i figli a carico. Queste vanno suddivise nello stesso modo per ogni figlio della coppia; cioè, in caso di due (o più) figli, un genitore non può detrarre il 50% per uno e il 100% per l'altro. La ripartizione può essere diversa solo quando i figli hanno in comune un solo genitore.

Sulla questione del trattamento fiscale degli assegni periodici versati per il mantenimento dei figli naturali, con la **circolare 20/E** del 13 maggio, l'Agenzia specifica che valgono le stesse regole applicate agli importi pagati per i figli legittimi: le somme sono escluse dalla base imponibile di chi le riceve e non possono essere dedotte dal reddito di chi le versa.

Oneri e spese detraibili

- *Spese di istruzione*: godono della detrazione del 19%, al pari di qualsiasi altra spesa sostenuta per l'istruzione secondaria e universitaria, quelle per l'iscrizione ai conservatori e agli istituti musicali. Per questi ultimi la condizione è che siano pareggiati e non privati
- *Spese per attività sportive svolte dei ragazzi tra i cinque e i diciotto anni*: la detrazione del 19%, per un importo non superiore a 210 euro, prevista dal Tuir, è fruibile solo se certificata nei modi stabiliti dal decreto interministeriale del 28 marzo 2007 (con bollettino bancario o postale oppure fattura, ricevuta o quietanza rilasciata dalla struttura sportiva, con indicazione dei suoi dati identificativi, causale del pagamento, attività sportiva esercitata, importo corrisposto, dati anagrafici del praticante l'attività sportiva e codice fiscale di chi paga), a

prescindere da come e da chi sono organizzate tali attività

- *Spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede*: nel caso in cui ci siano più figli universitari, a carico dei genitori e con diversi contratti di locazione, la detrazione del 19% per i canoni di locazione, su un importo massimo di 2.633 euro, è fruibile sia da mamma sia da papà. Va però dimostrato l'effettivo pagamento dei canoni: il contratto non basta.
- *Spese sanitarie*: detraibili quelle sostenute per le prestazioni rese da psicologi e psicoterapeuti per finalità terapeutiche, anche senza prescrizione medica. Più complicato invece capire se si può beneficiare dello sconto d'imposta in caso di acquisto di "dispositivi medici". La semplice dicitura sullo scontrino non è sufficiente; per individuare i prodotti che danno diritto alla detrazione, è necessaria la documentazione dalla quale risulti la marcatura CE che ne attesta la conformità alle direttive europee
- *Agevolazioni in favore dei disabili*: a prescindere dai criteri adottati dalla singola amministrazione locale per individuare gli invalidi civili cui attribuire benefici economici, le agevolazioni fiscali previste a favore dei disabili per l'acquisto di veicoli spettano se il certificato di invalidità fa esplicito riferimento, per i disabili motori, alla grave limitazione della capacità di deambulazione o alle ridotte/impedite capacità motorie permanenti, e, per i disabili psichici, alla natura psichica o mentale della patologia e alla sua gravità (per questi ultimi, è richiesto anche il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento). L'acquisto di un'autovettura da parte di un disabile dà diritto alla detrazione Irpef anche se effettuato all'estero; si applicano le stesse regole previste per le spese sostenute in Italia. In aggiunta, occorre la traduzione giurata in lingua italiana del relativo documento di spesa, a meno che non si tratti di inglese, francese, tedesco o spagnolo; in tal caso, infatti, basta la traduzione sottoscritta del contribuente. Le spese sostenute per l'acquisto e la realizzazione di una piscina, anche se utilizzata per fini terapeutici (idrochinesiterapia) da parte di un portatore di handicap, non rientrano tra quelle sanitarie fiscalmente detraibili, poiché il beneficio previsto dal Tuir riguarda il trattamento sanitario, non la realizzazione o l'acquisto della struttura in cui il trattamento viene svolto.

Pillole varie

Il particolare regime di tassazione previsto per i lavoratori dipendenti che operano all'estero per più di 183 giorni (secondo cui, come base imponibile, si assume la **retribuzione convenzionale** fissata annualmente con decreto del ministro del Lavoro) non può essere applicato al lavoratore che opera sì all'estero per gran parte dell'anno (più della metà), ma in un settore economico non

incluso nel decreto ministeriale.

Chi invece ha titolo per determinare il reddito sulla base delle retribuzioni convenzionali, in caso di lavoro part time, può ridurre proporzionalmente l'importo da dichiarare.

Non concorrono alla formazione del reddito imponibile i **contributi erogati dalla cassa previdenziale** al professionista (in attività o in pensione), proprio iscritto, per danni causati da calamità naturali a immobili adibiti ad abitazione principale o studio professionale. Questo perché tali somme non sono riconducibili ad alcuna categoria reddituale.

Cedolare secca, nella provincia dell'Aquila, soltanto per i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo stipulati a partire dalla data del terremoto, ossia dal 6 aprile 2009. La possibilità di optare per l'imposta sostitutiva è stata, infatti, anticipata in via sperimentale in quella provincia per favorire l'aumento dell'offerta di case nel territorio colpito dal sisma.

Le somme percepite per **incremento della produttività** non concorrono a formare il reddito complessivo ai fini Isee fino a 6mila euro. Poiché il riferimento è alla situazione reddituale dell'intero nucleo familiare, il limite resta tale anche quando più componenti del nucleo percepiscono compensi agevolati.

di

Lilia Chini

Paola Pullella Lucano

URL: <https://www.fiscooggi.it/rubrica/normativa-e-prassi/articolo/figli-tutti-uguali-fronte-al-fisco-naturali-o-legittimi-stesse>